

DETERMINAZIONE N. 62/DAGR/2015

PROCEDURA DI GARA APERTA, IN AMBITO COMUNITARIO, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO L'EROGAZIONE DI SERVIZI PER L'ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PAGA E DEI SERVIZI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI ED AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO – **SOSPENSIONE PROCEDURA.**

IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE

- **Visti:**

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) del 30 luglio 2015, 384/2015/A (di seguito: delibera n. 384/2015/A)
- la decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 103/2015.

- **Considerato che:**

- l'Autorità - con propria delibera n. 384/2015/A - ha, tra l'altro, disposto:
 - di avviare una procedura di gara aperta in ambito comunitario - ai sensi degli artt. 54 e 55, comma 1, del Codice dei contratti - finalizzata alla selezione di un apposito e qualificato operatore economico con il quale stipulare un contratto di appalto avente ad oggetto lo svolgimento di servizi per l'elaborazione dei cedolini paga e dei servizi relativi agli adempimenti previdenziali, fiscali ed amministrativi per la gestione del personale dell'Autorità, ivi compreso la rilevazione ed elaborazione delle presenze/assenze del personale;
 - di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità per tutte le azioni a seguire finalizzate alla procedura di gara di cui al precedente alinea, ivi compreso l'emanazione di eventuali provvedimenti di esclusione o inerenti rettifiche e/o modifiche al Bando di gara, nei limiti dell'importo di cui alla medesima deliberazione n. 384/2015/A, che si rendessero necessarie per dare completa attuazione alla procedura di gara in questione;
- gli atti della procedura di gara avviata con la delibera n. 384/2015/A - avente CIG 63826411FA - prevedono tra i requisiti di partecipazione alla procedura di gara in questione:
 - la partecipazione ai soggetti come elencati all'art. 34 del D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 163 e s.m.i. (Codice dei contratti);

- la presenza nell'organico dell'operatore economico, partecipante alla procedura di gara, di un consulente del lavoro regolarmente iscritto al relativo albo di cui all'art. 8 della L. 11 gennaio 1979, n. 12 ovvero di un soggetto iscritto negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, che abbia assunto gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ed abbia dato comunicazione di tale incarico, ai sensi della L. 11 gennaio 1979, n. 12 (art. 1, primo capoverso seconda parte), agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intende svolgere tali adempimenti;
- la data del 30 ottobre 2015, ore 16:30, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati.

- **Considerato altresì che:**

- la decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 103/2015, ha enunciato il principio secondo cui alcune delle prestazioni inerenti le attività di elaborazione dei cedolini paga e dei servizi relativi agli adempimenti previdenziali, fiscali ed amministrativi per la gestione del personale debbono ritenersi riservate esclusivamente ai soggetti iscritti agli albi di cui al primo comma dell'art. 1 della L. 11 gennaio 1979, n. 12 nonché alle società tra professionisti ai sensi dell'art. 10 della L. 12 novembre 2011 n. 183.

- **Ritenuto che:**

- sia necessario adeguare, in via di autotutela, gli atti di gara al principio enunciato dalla decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 103/2015, procedendo alle necessarie rettifiche degli atti di gara anche al fine di evitare possibili contenziosi e successivamente;
- sia, pertanto, opportuno sospendere la procedura di gara in corso, ed avviata con la delibera n. 384/2015/A, per il tempo necessario per adeguare gli atti di gara di cui al precedente alinea e successivamente procedere al suo riavvio rideterminando i nuovi termini della procedura ivi compreso quelli di presentazione delle offerte

DETERMINA

1. di sospendere la procedura di gara avviata con la delibera n. 384/2015/A nelle more della predisposizione, in via di autotutela, delle rettifiche alla documentazione di gara - ivi incluso i nuovi termini della procedura - conseguenti alla necessità di adeguare i suddetti atti di gara al principio enunciato dalla decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 103/2015;
2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato - unitamente al relativo avviso di sospensione - con le medesime forme di pubblicità utilizzate per il Bando di gara, nonché sul sito internet dell'Autorità

www.autorita.energia.it e sul suo profilo di committente (www.autorita.energia.it/it/bandi_gara.htm) nella corrispondente sezione della procedura di gara;

3. di disporre che gli atti di gara rettificati nei termini di cui alla decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 103/2015, ed il conseguente provvedimento di riavvio della procedura di gara in questione, vengano parimenti pubblicati con le medesime modalità di cui al precedente punto 2.

Milano, 26 ottobre 2015

Il Direttore: Alberto Grossi